

BStGer RH.2013.4 vom 22. Mai 2013

Bundesstrafgericht, 2013-05-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RH.2013.4

FR: TPF RH.2013.4 du 22 mai 2013

IT: TPF RH.2013.4 del 22 maggio 2013

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania/Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP): alibi; inammissibilità manifesta dell'extradizione; pericolo di fuga; assistenza giudiziaria gratuita.

Erwägungen

E. 1

In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e dell'art. 19 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'extradizione. Interposto entro

- 3 -

dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'extradizione è pacifica.

E. 1.1

L'extradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'extradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 dicembre 1997 per la Romania (RS 0.353.11 e 0.353.12).

E. 1.2

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2.1

Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità

competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'extradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'extradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, *Entraide internationale en matière pénale*, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a

- 4 -

ediz., Berna 2009, n. 348 pag. 324 e seg. nonché n. 350 pag. 326 e seg.; STEFAN HEIMGARTNER, *Auslieferungsrecht*, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L'ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l'extradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 2.2

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza

8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2).

Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1).

E. 2.3

La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di

- 5 -

domandarlo e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'extradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto".

E. 3

Nel suo gravame, l'insorgente sostiene di aver già interamente scontato in Italia la pena per la quale la Romania chiede l'extradizione, per cui la segnalazione presente nel sistema SIS Schengen emessa in data 26 novembre 2010 da SIRENE Romania sarebbe manifestamente anacronistica. Con ciò, egli avrebbe quindi prodotto un alibi ai sensi dell'AIMP o quanto meno addotto e dimostrato circostanze di fatto equivalenti ad un alibi.

E. 3.1

Secondo l'art. 53 AIMP, se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari (cpv. 1). Nei casi palesi, l'extradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda (cpv. 2). A tal proposito, giova ricordare che non è compito del giudice dell'extradizione ma del giudice estero del merito pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto di una domanda d'extradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a). L'eccezione a tale principio è appunto data allorché la persona perseguita è in grado di fornire un alibi ai sensi dell'art. 53 AIMP, ossia la prova evidente che ella non si trovava sul luogo del crimine al momento della sua commissione (DTF 113 Ib 276 consid. 3b; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 317 consid. 11b); una versione dei fatti differente da quella descritta nella rogatoria o semplici argomenti a discarico non possono essere presi in considerazione a tale titolo. In altre parole, è necessario che il fatto invocato come alibi conduca ineluttabilmente ad un giudizio d'innocenza nello Stato richiedente e alla messa in libertà, ciò che giustifica la reiezione della domanda d'extradizione (v. sentenze del Tribunale federale 1A.199/2006 del

2 novembre 2006, consid. 2.6; 1A.174/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4; 1A.159/2006 del 17 agosto 2006, consid. 5; 1A.43/2006 del 6 aprile 2006, consid. 2). La facoltà prevista all'art. 53 cpv. 2 AIMP non implica per l'UFG l'apertura di una procedura speciale e complessa destinata a determinare la realtà dell'alibi invocato (DTF 112 Ib 215 consid. 5b; 92 I 108 consid. 1). In particolare, l'interrogatorio di persone residenti all'estero non rientra nella sua missione (sentenza 1A.174/2006, consid. 4.5; 1A.79/1994 del 7 giugno 1994, consid. 3c; 1A.206/1989 del 17 gennaio 1990, consid. 3c). Occorre comunque diffidare delle testimonianze rese da

- 6 -

persone vicine alla persona perseguita, persone che potranno in ogni caso essere citate davanti all'autorità di giudizio (sentenza del Tribunale federale 1A.149/2004 del 20 luglio 2004, consid. 2; 1A.54/1994 del 27 aprile 1994, consid. 2b; 1A.88/1990 del 3 maggio 1990, consid. 4b).

E. 3.2

Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che l'estradizione del reclamante è richiesta per l'esecuzione di una pena detentiva. Questo significa che egli ha dunque avuto modo, sia davanti al tribunale di primo grado che davanti al tribunale d'appello, di dimostrare l'esistenza di un alibi che lo avrebbe potuto scagionare, ciò che non è avvenuto. Ma nessun elemento in tal senso è stato neppure apportato dal reclamante davanti a questa Corte. Il fatto di aver già scontato, a suo dire, l'intera pena oggetto dell'avviso di ricerca nel sistema SIRENE non può di certo essere invocato mediante l'art. 53 AIMP, disposizione applicabile esclusivamente in presenza di un alibi in senso stretto (v. consid. 3.1 supra). In definitiva, non essendovi elementi immediatamente disponibili che permettono di confermare in maniera inequivocabile la sussistenza di un alibi, la censura relativa alla pretesa violazione dell'art. 53 AIMP va respinta.

E. 4

L'estradando afferma che i motivi e le prove documentali forniti dimostrerebbero altresì l'inammissibilità manifesta della sua estradizione. Il suo arresto non si giustificherebbe in nessun modo sulla base dei fatti che sono stati oggetto di ponderazione nel loro complesso da parte delle autorità italiane, avendo egli già scontato la pena comminata per gli stessi. A suo dire, sostenere il contrario costituirebbe una concreta violazione dell'ordine pubblico svizzero e del principio "ne bis in idem" nonché una violazione insanabile dell'art. 5 CEDU.

Le censure del reclamante non reggono. Nella sua sentenza del 6 ottobre 2010, la Corte d'appello di Milano ha deciso di eseguire solo una parte della pena complessiva inflitta dalle autorità rumene al reclamante, ossia un anno e tre mesi, relativa alla guida in stato di ebbrietà. Essa ha infatti negato l'adempimento della condizione della doppia punibilità per le altre due fattispecie addebitate al predetto, ossia i reati di guida senza patente e di allontanamento dal luogo di un incidente stradale senza danni alle persone, fatti costituenti in Italia, al momento della loro commissione, illeciti amministrativi per i quali l'assistenza internazionale in materia penale non viene fornita (v. act. 1.4, pag. 4). Orbene, precisato che in Svizzera l'esame della doppia punibilità va effettuato sulla base del diritto in vigore al momento della domanda estera (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.246 del 30 novembre 2011, consid. 3.2), la guida senza patente, prevista all'art. 95 LCstr, costituisce in Svizzera un reato penale per il quale è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Essendo le pene privative di libertà pronunciate all'estero superiori a

quattro mesi, pacificamente ossequiata è la condizione posta dall'art. 2 n. 1 CEEstr. Non essendo dunque l'extradizione del reclamante ma-

- 7 -

nifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, le censure in questo ambito vanno respinte.

E. 5

L'insorgente, cittadino rumeno, di professione muratore e meccanico, con attività in proprio, vive a Bellinzago Lombardo (Italia) con la moglie ed la figlia minore. Non avendo egli nessun legame con la Svizzera, il pericolo di fuga è manifesto (v. supra consid. 2.2).

E. 6

Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estraddando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estraddando ordinando misure cautelari sostitutive.

E. 7

Il reclamante chiede altresì di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

E. 7.1

La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA applicabile in virtù dell'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA). Il Tribunale federale ha affermato che prive di probabilità di successo sono conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011, consid. 3.1).

- 8 -

E. 7.2

Nel caso concreto, il reclamante, in occasione del suo interrogatorio del 25 aprile 2013 davanti al Ministero pubblico ticinese, ha dichiarato di percepire, assieme alla moglie, la quale lavora saltuariamente, un salario mensile di EUR 1'200-1'600, con il quale la coppia provvederebbe al mantenimento della famiglia (v. act. 1.10). In sede di reclamo egli ha aggiunto che tali entrate servirebbero a provvedere anche al mantenimento anche dell'anziana madre che vivrebbe anch'essa in Italia e che la stessa, pur vivendo in un appartamento separato, trascorrerebbe i finesettimana con il figlio e la sua famiglia. Dall'atto ricorsuale non si comprende però se la madre del reclamante percepisce una rendita di vecchiaia e in che misura egli contribuirebbe al di lei sostentamento. Tali dubbi non necessitano tuttavia di essere dissipati, così come risulta inutile approfondire ulteriormente la questione dell'invocato stato d'indigenza del reclamante, in quanto il gravame, alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili in ambito di detenzione estradizionale e della totale assenza di legami del reclamante con la Svizzera, appariva sin dal principio privo di probabilità di successo, cosicché il postulato gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 PA deve essere respinto.

E. 8

In conclusione, il reclamo è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

- 9 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.